A cura di **LAURA OPILIO E MARTINA MANGANELLI** | Studio CMS

NUOVE NORME

Le Tabelle di Milano ad un passo dal diventare legge

Si tratta di un provvedimento a lungo atteso: previa approvazione del Senato, il metodo di quantificazione e liquidazione del danno di natura non patrimoniale da parte del giudice ivi definito, potrebbe diventare legge

Il 21 marzo scorso la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge n. 1063-A, intitolata «Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale». Previa approvazione del Senato della Repubblica, dunque, il metodo di quantificazione e liquidazione del danno di natura non patrimoniale da parte del giudice ivi definito, potrebbe diventare legge. Il nuovo testo introdurrebbe l'art. 84 bis alle disposizioni attuative del codice civile.

In sintesi, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione (temporanea o permanente) all'integrità psico-fisica ed il cosiddetto danno da «perdita del rapporto parentale» - conseguente appunto alla morte di un congiunto - dovrà essere effettuata dal giudice in via equitativa. I parametri da utilizzare saranno contenuti in due tabelle che indicheranno gli importi – da aggiornarsi annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo Istat - che potranno ulteriormente essere aumentati dal giudice nella misura massima del 50% in considerazione delle peculiarità del caso con specifico riferimento alle condizioni del soggetto danneggiato. Tali disposizioni saranno applicabili a tutti i casi in cui il danno non sia ancora stato definito transattivamente o liquidato dal giudice con sentenza al momento dell'entrata in vigore della legge. L'innovazione legislativa sarà probabilmente il punto finale d'approdo dell'ordinamento a seguito di un'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che nel corso degli anni ha tentato di riempire le lacune del codice in materia. La scarna formulazione dell'art. 2059 c.c. ha infatti imposto uno sforzo agli interpreti con particolare riferimento ai parametri da utilizzare nella liquidazione del danno non patrimoniale. Il risultato di questo percorso ha portato l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano a predisporre le cosiddette «Tabelle di Milano», sostanzialmente identiche alle Tabelle A e B allegate alla proposta di legge oggi in esame, salva la modifica di alcuni dettagli inerenti la perdita del rapporto parentale, conseguentemente all'introduzione nell'ordinamento dell'istituto delle unioni civili. Le Tabelle di Milano sono state accolte con particolare favore dai giudici, i quali, a seguito della pubblicazione, hanno deciso uniformandosi a quanto da esse previsto, poiché la loro introduzione ha fornito una valida risposta alle esigenze di equità nel risarcire un danno che è per sua natura di difficilissima quantificazione, in considerazione del suo legame con l'esperienza soggettiva dell'offeso.

LAURA OPILIO
Avvocato, partner dello Studio Cms

MARTINA MANGANELLI
Dottoressa, Junior Associate Studio CMS

> *Il nuovo testo introdurrebbe l'articolo 84bis alle disposizioni attuative contenute nel codice civile*

La stessa Corte di Cassazione ha espresso in più di un'occasione il proprio placet a riguardo, peraltro sottolineando la loro rilevantissima diffusione nei Tribunali nazionali. In buona sostanza, la giurisprudenza di legittimità non ha avuto difficoltà ad evidenziare la piena rispondenza delle Tabelle ai principi di parità di trattamento e di personalizzazione del danno, essenziali per stabilire dei criteri uniformi ed evitare il protrarsi di giudicati estremamente differenti fra loro in termini di quantum risarcito/risarcibile e di conseguenza risultanti in disuguaglianza sostanziale, certamente contraria all'art. 3 della Costituzione. Alla luce del quadro sopra descritto, l'intervento del potere legislativo sembrerebbe un atto dovuto di mera canonizzazione di una realtà consolidata. Ciò non toglie che ulteriori interventi a definitiva risoluzione dei dubbi ed a completamento della lacunosa disciplina relativa al danno non patrimoniale sarebbero auspicabili. ■

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato